



**Azienda Casa Emilia-Romagna**  
**Parma**

Vicolo Grossardi, 16/A - 43125 Parma

[www.aziendacasapr.it](http://www.aziendacasapr.it)

# STATUTO

**Approvato dalla Conferenza degli Enti con delibera n. 62 del 7/08/2014**

---

## **Art. 01 - Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale**

1. L'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Parma istituita per trasformazione con la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, nel seguito denominata "Legge" è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto.
2. L'Azienda costituisce lo strumento del quale gli enti locali, la Regione, lo Stato o altri enti pubblici, ai sensi della Legge Regionale 24 del 8 agosto 2001, si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di ERP e per l'esercizio delle funzioni nel campo delle politiche abitative.
3. L'Azienda ha la propria sede legale in Parma; essa può stabilire eventuali sedi decentrate o uffici periferici operativi.
4. L'ambito dell'ACER è quello stabilito ai sensi dell'art.40 e dell'art.6, 3°c. della Legge; per il perseguimento delle finalità ad essa attribuite, l'attività dell'ACER si svolge senza limiti territoriali.

## **Art. 02 - Compiti**

1. L'ACER svolge quali compiti istituzionali le seguenti attività:
  - a) la gestione di patrimoni immobiliari, propri ed altrui, ivi compresi gli alloggi di ERP, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
  - b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
  - c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
  - d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione;
2. L'attività di cui al comma 1, prestata per conto di Comuni, Province ed altri Enti pubblici, compreso lo Stato, avviene di norma attraverso la stipula di apposita convenzione che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi, gli oneri e i proventi derivanti dall'attività.
3. Relativamente all'ERP, l'ACER esercita le funzioni di soggetto gestore e ogni altro compito ad essa affidato dagli Enti Locali nel rispetto ed in attuazione delle norme al riguardo fissate dalla L.R.24/01 e della disciplina regolamentare

emanata dagli stessi. Nella fase transitoria prevista dall'art.52 della L.R.24/01, l'Azienda attuerà quanto fissato nel comma 1 dello stesso articolo. Inoltre, con riferimento all'art.51, comma2, della L.R.24/01, l'Azienda completerà i programmi nel campo dell'ERP – quali costruzioni di nuovi complessi edilizi e attuazione di piani di recupero edilizio ed urbanistico – già avviati alla data di entrata in vigore di tale Legge.

4. L'ACER può sviluppare iniziative volte alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare che residuerà dopo l'individuazione degli immobili da trasferire ai Comuni. Tali iniziative potranno consistere nella locazione degli immobili di proprietà, nella permuta degli stessi, nella vendita vincolata a nuovi investimenti, nella realizzazione, con i proventi delle vendite e con le rendite patrimoniali, di nuovi immobili ad uso residenziale e commerciale.
5. L'ACER può sviluppare iniziative volte alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare che residuerà dopo l'individuazione degli immobili da trasferire ai Comuni. Tali iniziative potranno consistere nella locazione degli immobili di proprietà, nella permuta degli stessi, nella vendita vincolata a nuovi investimenti, nella realizzazione, con i proventi delle vendite e con le rendite patrimoniali, di nuovi immobili ad uso residenziale e commerciale. A titolo esemplificativo potrà effettuare:
  - a) realizzazione di interventi edilizi, anche mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di immobili, programmi integrati o di recupero urbano, di edilizia residenziale, attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici o privati;
  - b) acquisto, vendita e permuta di immobili necessari all'attuazione degli interventi di cui al presente comma;
  - c) progettazione e/o esecuzione di programmi integrati, di recupero urbano, di edilizia residenziale, di opere di edilizia residenziale, sociale, di servizi di pubblico interesse e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o di privati;
  - d) realizzazione di nuove costruzioni e/o di recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia con finalità sociale;  
stipula di convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi del presente comma;
  - e) interventi, mediante risorse non vincolate ad altri scopi istituzionali dell'ACER, per la realizzazione di immobili allo scopo di locarli o venderli a prezzi competitivi ed economicamente remunerativi;
  - f) servizi agli utenti di alloggi in locazione, con particolare riferimento agli anziani;
  - g) attività di gestione condominiale;

- h) realizzazione, fornitura di servizi diretti o accessori per gli immobili;
  - i) ogni altro compito o attività consentita dalla legge per il raggiungimento delle finalità dell'ACER
6. L'ACER può svolgere le predette attività a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali del diritto civile, secondo criteri di redditività.
  7. L'ACER continua ad esercitare le funzioni attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati dalla legislazione nazionale di settore.

### **Art. 03 - Enti locali partecipanti e quote di partecipazione**

1. A norma dell'art.40, comma 3 della LR 24/01, sono titolari dell'ACER- Parma l'Amministrazione provinciale e i Comuni della Provincia di Parma, la prima in ragione del 20% del valore patrimoniale netto dell'azienda, gli altri per il restante 80% ciascuno in proporzione al numero dei loro abitanti, risultanti all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
2. Le quote di partecipazione dei Comuni saranno aggiornate dalla Conferenza degli enti nella prima riunione successiva alla pubblicazione dei dati dei censimenti della popolazione.
3. L'Amministrazione provinciale e i Comuni esercitano le rispettive quote di titolarità nell'ambito della Conferenza degli enti.
4. Le quote di partecipazione saranno inoltre adeguate in conseguenza delle eventuali modificazioni dell'ambito ottimale, ai sensi dell'art.52, c. 2 della Legge.

### **Art. 04 - Patrimonio dell'ACER**

Il patrimonio dell'ACER di Parma è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili già di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Parma oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per il citato Istituto; per effetto di quanto disposto dall'art.49 della Legge in ordine al trasferimento degli immobili IACP ai Comuni, il patrimonio immobiliare dell'ACER subisce, nei tempi e con le modalità prescritte, le conseguenti variazioni;
- b) da beni mobili e immobili conseguiti tramite eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all'Azienda, previa accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) dal patrimonio di altri enti, aziende, od altri soggetti pubblici e privati di cui venga disposta la fusione o incorporazione nell'Azienda od il conferimento all'Azienda;

- d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative; dagli immobili realizzati o acquisiti parzialmente o totalmente mediante contributi pubblici ai sensi di legge;
- e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;
- f) da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall'Azienda nell'esercizio delle proprie attività;
- g) da partecipazioni azionarie di cui al precedente art.2 - comma 4°, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge.

#### **Art. 05 - Organi Istituzionali**

- 1. Sono Organi dell'ACER:
  - a) la Conferenza degli Enti;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti.
- 2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.41 comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n.449 è soppressa la Commissione Tecnica di cui all'art.63 della Legge 22 ottobre 1971, n.865.

#### **Art. 06 - Conferenza degli Enti**

- 1. La Conferenza degli Enti è composta dai seguenti membri:
  - a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
  - b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.

Le deleghe possono essere rilasciate nel rispetto dello Statuto dei singoli Enti e dell'ordinamento degli Enti Locali in numero massimo di tre.

- 2. La Conferenza degli Enti è convocata dal Presidente della Provincia per iscritto tramite raccomandata a.r o posta elettronica certificata, con preavviso minimo di giorni cinque, di norma presso la sede del Consiglio Provinciale o quella dell'ACER, in via ordinaria due volte l'anno. Essa è inoltre convocata quando il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti in carica, o su richiesta scritta e motivata del Collegio dei revisori dei conti o su richiesta scritta e motivata del Presidente dell'Azienda. In caso di urgenza, il Presidente riunisce la Conferenza degli Enti previo avviso da inviare, anche via telefax o posta elettronica certificata, entro la giornata precedente la seduta. Il Presidente dell'ACER partecipa ai lavori della Conferenza degli Enti senza diritto di voto.
- 3. A ciascuno dei componenti della Conferenza è riconosciuto un diritto di voto pari alla quota posseduta, come determinata dall'art. 3 c.1 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 40 comma 3 della Legge.

4. Le sedute della Conferenza degli Enti non sono pubbliche.  
La Conferenza degli Enti può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti alla Conferenza stessa, e può rendere pubblica una seduta con propria deliberazione motivata, stabilendo in tal caso le modalità e le forme dell'avviso di convocazione.  
Alle sedute della Conferenza partecipano i Consiglieri di Amministrazione, i Revisori dei Conti e il Direttore.
5. La Conferenza degli Enti delibera:
  - a) lo Statuto e le sue modifiche;
  - b) i programmi pluriennali e annuali di attività;
  - c) il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;
  - d) *abrogato* (\*)
  - e) le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più di un esercizio;
  - f) la nomina del Presidente dell'ACER, del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dagli artt.46 e 47 della Legge;
  - g) la trasformazione e lo scioglimento dell'ACER.
6. La Conferenza degli Enti è valida quando siano presenti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di titolarità ed almeno un terzo del numero dei componenti di diritto.
7. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote di titolarità presenti.
8. Fanno eccezione i seguenti casi, per i quali le deliberazioni vengono approvate con le maggioranze qualificate di seguito riportate:
  - a) la trasformazione e lo scioglimento dell'ACER, che richiede un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei due terzi delle quote di titolarità dell'ACER, ai sensi dell'art. 42, 1°c. della Legge nonché la maggioranza dei componenti la Conferenza;
  - b) l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche che richiede un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di titolarità dell'ACER, ai sensi dell'art. 42, 2° c. della Legge nonché la maggioranza dei componenti la Conferenza;
  - c) *abrogato* (\*)
9. Il Direttore dell'ACER funge da Segretario della Conferenza. Un altro Dirigente o funzionario dell'ACER può essere delegato a svolgere le funzioni di segreteria della Conferenza, su proposta del suo Presidente, sentito il Presidente dell'ACER.

#### **Art. 07 - Consiglio di Amministrazione**

1. L'ACER è retta da un Consiglio di Amministrazione che – ai sensi dell'art. 44, 1° c della Legge – è nominato dalla Conferenza degli Enti ed è formato dal Presidente e da altri due componenti, appartenenti ad entrambi i generi.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e può essere rimosso e sostituito nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 44, 2° c. della Legge.
3. I poteri, i doveri e le responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono regolati dalle norme previste dal Codice civile per gli amministratori di società per azioni, in quanto applicabili.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione sono altresì vincolati all'obbligo di riservatezza in relazione ai dati, notizie, o quant'altro gli stessi siano venuti a conoscenza in relazione al loro incarico.

#### **Art. 08 - Requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione**

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, ai sensi dei quanto disposto dall'art. 44, 3° c della Legge.
2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
3. La professionalità dei Consiglieri è attestata da *curricula* che documentino le funzioni già svolte nonché un'adeguata competenza anche in riferimento alle attività statutarie dell'ACER.

La Conferenza degli Enti nell'effettuare le nomine valuta i *curricula* prodotti.

#### **Art. 09 – Ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione**

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica ove nominati:
  - a) i dipendenti dell'ACER;
  - b) coloro che abbiano liti pendenti con l'ACER o che abbiano debiti verso di essa derivanti da rapporti di diritto privato;
  - c) i parenti ed affini fino al quarto grado fra loro; la relativa ineleggibilità colpisce il meno anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, è considerato come anziano il più vecchio di età;
  - d) coloro che - direttamente o indirettamente - abbiano parti in servizi di riscossioni, somministrazioni ed appalti interessanti l'ACER. Qualora la causa di ineleggibilità o decadenza insorta successivamente alla nomina sia

rimossa entro il termine di 30 giorni, la decadenza non può essere dichiarata;

- e) i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'ACER;
- f) i Sindaci, il Presidente della Provincia, gli Assessori e i Consiglieri comunali e provinciali presso uno dei Comuni o la Provincia cui si riferisce l'ACER;
- g) *abrogato* (\*)

2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, espresso per iscritto non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
3. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la Conferenza degli Enti procede alla loro sostituzione nelle forme e con le modalità previste per la nomina. I componenti subentrati resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
4. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 44, 3° c. della Legge e dall'art. 78 2° c. del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

#### **Art. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di governo e di gestione dell'ACER che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla Conferenza degli Enti.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente e può affidare deleghe operative ai componenti del Consiglio
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
  - a) predispone i bilanci e gli atti di programmazione, da sottoporre all'approvazione della Conferenza degli enti;
  - b) delibera le misure organizzative, approvando criteri, procedure, livelli, e, in casi di particolare rilevanza per la struttura, deleghe di responsabilità operativa;
  - c) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione ed uso delle risorse;
  - d) verifica i risultati economici e qualitativi delle attività e dei servizi;
  - e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale e tutti i regolamenti interni.

4. A titolo puramente esemplificativo il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera sulle seguenti materie:
- a) nomina, revoca e risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore e dei Dirigenti e designazione dei loro eventuali sostituti;
  - b) determinazione del trattamento economico del Direttore e dei Dirigenti;
  - c) approvazione dei programmi di intervento sul proprio patrimonio, dei progetti, dei collaudi e delle relazioni finali di spesa di cui ai programmi di intervento;
  - d) aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, autorizzazione alla stipula dei relativi contratti d'appalto e alla loro eventuale risoluzione;
  - e) composizione delle commissioni preposte all'aggiudicazione degli appalti;
  - f) composizione delle commissioni per la selezione del personale, l'assunzione, e, nei casi ammessi, approvazione degli accordi sindacali aziendali, dei contratti integrativi e materie affini;
  - g) approvazione dei risultati delle selezioni per l'assunzione del personale, costituzione, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro;
  - h) cessioni, permuta ed ogni operazione che diminuisca la consistenza patrimoniale immobiliare dell'ACER, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla Conferenza degli Enti;
  - i) accettazione di donazioni, legati, obbligazioni, lasciti, eredità, acquisti, apporti di carattere patrimoniale ed ogni operazione che aumenti la consistenza patrimoniale immobiliare dell'ACER;
  - j) approvazione delle convenzioni con enti locali, società o privati;
  - k) transazioni, con l'esclusione di quelle previste dall'art. 183 del codice di procedura civile;
  - l) programmazione dell'attività di ricerca e di documentazione;
  - m) partecipazione a federazioni, associazioni, enti, consorzi e simili;
  - n) approvazione di disposizioni applicative di norme comunitarie, nazionali e regionali relative alle ACER od agli IACP comunque denominati e vigilanza sulla loro applicazione;
  - o) stabilisce eventuali sedi decentrate o uffici periferici operativi;
  - p) su tutto quanto non espressamente riservato dalla Legge o dal presente Statuto alla Conferenza degli Enti.

### **Art. 11 - Indennità e compensi agli Amministratori**

1. La Conferenza degli Enti delibera le indennità ed i compensi da corrispondere al Presidente, al Vice Presidente ed al terzo componente del Consiglio di Amministrazione.
2. La determinazione di quanto sopra è graduata e riferita al trattamento del Sindaco del comune capoluogo, comprese le modalità di aggiornamento, avuto riguardo al volume dell'attività svolta ed alle deleghe attribuite.

### **Art. 12 - Convocazione e ordine del giorno**

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera, fax o posta elettronica, fissando il luogo, il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori.
3. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell'ordine del giorno, qualora vi sia la presenza e l'unanime consenso di tutti i consiglieri di amministrazione.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti nella loro residenza anagrafica, o al diverso indirizzo comunicato per iscritto dai medesimi.
5. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai Consiglieri ed ai Revisori dei conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione previo avviso da inviare, con le modalità di cui al comma 1, entro la giornata precedente la seduta.
6. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede legale dell'Azienda; può tuttavia decidere di tenere riunioni in luoghi diversi.

### **Art. 13 - Disciplina delle sedute**

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Azienda o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche: ad esse partecipano il Direttore, ed il Collegio dei Revisori dei conti. Possono altresì essere invitati i Dirigenti dell'Azienda. Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio stesso.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è assistito dal Direttore in qualità di Segretario. In caso di suo impedimento, un altro Dirigente o funzionario può essere delegato a svolgere le funzioni di segreteria del Consiglio, su proposta del Presidente.

#### **Art. 14 - Votazioni e validità delle deliberazioni**

1. *abrogato* (\*)
2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è determinata dal voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.
3. Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate con i voti resi, nonché i pareri che il Consiglio ritenesse di richiedere a Direttore e Dirigenti.
4. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.
5. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di segretario verbalizzante.

#### **Art. 15 - Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ACER, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore e dei Dirigenti.
2. A tal fine, il Presidente:
  - a) promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti e gli organismi interessati all'attività dell'ACER;
  - b) esplica, nell'ambito della gestione complessiva dell'ACER, compiti di promozione, sviluppo e controllo;
  - c) sovrintende all'elaborazione dello schema di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, che sottopone alla valutazione del Consiglio di amministrazione, redigendo le relazioni illustrative ad essi allegate;
  - d) adotta gli atti che gli sono stati delegati dal Consiglio di amministrazione.
3. Spetta inoltre al Presidente:
  - a) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta

successiva;

- b) promuovere e resistere alle liti nelle controversie davanti alla magistratura ordinaria ed amministrativa in ogni grado di giudizio con potere di transigere limitatamente, per questo aspetto, alle transazioni ex art. 183 del codice di procedura civile;
  - c) ogni operazione di carattere patrimoniale che non modifichi la consistenza del patrimonio ACER, quali ad esempio costituzione di servitù, locazione di immobili;
  - d) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza, con esclusione di quanto attribuito al Direttore ed ai Dirigenti, e dei provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
  - e) predisporre l'ordine del giorno delle materie da trattare nelle sedute del Consiglio di Amministrazione;
4. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

#### **Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti**

- 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione, con funzioni di Presidente, e due nominati dalla Conferenza degli Enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
- 2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I revisori che senza giustificato motivo non partecipano per tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.
- 3. Il compenso dei revisori è fissato, all'atto della nomina, dalla Giunta regionale, ed è a carico dell'ACER.
- 4. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo amministrativo e contabile sulla gestione dell'ACER, ed, in particolare:
  - a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
  - b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
  - c) esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni;
  - d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.
- 5. Il Collegio dei revisori dei conti può chiedere al Presidente e alla dirigenza

notizie sull'andamento dell'ACER. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

6. I Revisori dei conti hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e della Conferenza degli Enti nonché di prendervi la parola.
7. E' diritto dei Revisori:
  - a) ricevere la convocazione e l'ordine del giorno di tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione;
  - b) prendere visione delle proposte di atti deliberativi, nonché degli atti preparatori prima della seduta di trattazione;
  - c) fare constatare singolarmente l'eventuale motivato dissenso negli atti approvati dagli organi statutari.

#### **Art. 17 - Direzione e Dirigenza**

1. La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore che attua le direttive del Consiglio di Amministrazione in collaborazione con i dirigenti.
2. I poteri e le funzioni del Direttore e dei Dirigenti sono stabiliti ed all'occorrenza modificati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, che potrà conferire altresì deleghe di responsabilità operativa, riguardanti esercizio di poteri di spesa, sottoscrizione di atti o contratti, rilascio di documenti, promozione e resistenza nelle liti avanti l'autorità giudiziaria con potere di conciliare e transigere, funzioni, entro i limiti di legge, di Ufficiale rogante ed altre analoghe.

#### **Art. 18 - Stato giuridico e trattamento economico del personale**

1. Al personale si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici economici di settore, dagli artt. 2094 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato.
2. Al Direttore e ai Dirigenti si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti degli enti pubblici economici di settore e dalle altre disposizioni in materia.

#### **Art. 19 - Formazione ed approvazione dei bilanci**

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che pianifica, programma e indirizza, in termini quantitativi e monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Il bilancio

preventivo è formulato sulla base dei criteri dell'art. 2423 bis del Codice Civile e secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del Codice Civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione della Conferenza degli Enti entro il 30 novembre di ciascun anno. L'approvazione deve avvenire entro il mese successivo.
4. Il regolamento di amministrazione e contabilità individua le modalità di formazione e gli schemi del bilancio di previsione ed indica gli allegati che ne fanno parte integrante, prevede altresì le modalità di revisione legale del bilancio d'esercizio.
5. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dalla Conferenza degli Enti entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Ricorrendo le particolari esigenze di cui all'art.2364 del Codice Civile il suddetto termine è posticipato a giorni 180.
6. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Presidente dell'Azienda al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'approvazione.
7. Il Collegio dei Revisori deve redigere apposita relazione sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità e può avanzare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Revisori deve essere depositata presso la sede dell'ACER quindici giorni prima del giorno fissato per l'approvazione.

#### **Art. 20 - Risultati di esercizio**

1. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
  - a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
  - b) alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
  - c) alla costituzione del fondo di riserva straordinario.
2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio netto dell'Azienda.
3. Nell'ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
4. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite derivanti dall'attività di gestione, risulti diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce alla Conferenza degli Enti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del Collegio dei Revisori, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

## **Art. 21 - Obbligazioni**

1. L'Azienda può emettere obbligazioni a norma degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile per l'incremento del proprio patrimonio immobiliare.
2. Le funzioni che il Codice civile attribuisce all'assemblea dei soci sono svolte dalla Conferenza degli Enti che delibera con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 22 - Partecipazione dell'utenza**

1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti alla gestione dell'ACER e l'esercizio dei loro diritti sindacali, è istituita una sede di confronto tra la Conferenza degli Enti, le confederazioni sindacali e le rappresentanze sindacali dell'utenza, per l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio di competenza. Le modalità ed i tempi dei confronti periodici saranno disciplinati da protocolli di intesa; le materie trattate faranno particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni, dei piani di attività del settore, alla gestione del patrimonio di ERP.
2. L'ACER assicura le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, fornendo l'accesso alle medesime anche on line, stipulando, ove se ne ravvisi l'opportunità, appositi protocolli d'intesa con queste ultime. Nell'ambito dei rapporti disciplinati da detti protocolli, i rappresentanti dell'utenza potranno avanzare proposte al Consiglio d'amministrazione nelle materie che riguardano direttamente gli utenti.
3. L'ACER, per conto dei Comuni, promuove ed attiva l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria degli immobili.

## **Art. 23 - Modalità di trasformazione e di scioglimento**

1. La proposta di scioglimento, con conseguente liquidazione dell'ACER deve essere deliberata dalla Conferenza degli Enti con la maggioranza dei due terzi del valore dell'ACER, e soltanto in caso di accertata impossibilità a continuare a perseguire le finalità istituzionali o di perdita della metà del patrimonio.
2. Contestualmente alla delibera di scioglimento, la Conferenza provvede alla nomina del liquidatore. Il liquidatore, soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, rimborsa le somme che gli enti ed i privati, quando non siano state conferite a fondo perduto, versarono per costituire il patrimonio dell'ACER.
3. L'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto ai Comuni ed alla Provincia in proporzione alle quote di titolarità dell'ACER detenute da ciascuno.
4. Il personale dipendente e dirigente dell'ACER al momento del suo scioglimento è inserito negli organici degli Enti titolari dell'ACER, con le modalità

individuate dal regolamento di cui al comma 2, art. 50 della legge regionale 8/8/2001 n. 24.

## **Art. 24 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme di legge in vigore ed in particolare alle disposizioni nazionali e regionali in materia di edilizia residenziale pubblica,ivi compreso il Testo Unico approvato con R.D. 28/04/1938 N. 1165.

*Nota: (\*) abrogato rispetto allo Statuto precedentemente in vigore.*